



Città di Cuneo

*Settore Programmazione del Territorio*

*Servizi Urbanistica ed Edilizia*

REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

*Approvazione - D.C.C. n. 26 del 25.02.2009*

*Publicato sul B.U.R. n. ....del .....*

## Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO (CLP)

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 4 della Legge regionale n. 32 dell' 1.12.2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è istituita la Commissione Locale del Paesaggio (CLP).
2. La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio ed è incaricata ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice stesso, fatto salvo i casi previsti dall'art. 3 della L.r. n. 32/2008, che rimangono in capo alla Regione.
3. La Commissione deve altresì esprimere il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della L.r. 56/1977 per il rilascio dei Permessi di Costruire e Denuncia di Inizio Attività relativi alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni del vigente PRG sono definiti di interesse storico-artistico.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Cuneo.

## Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è composta da 5 componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, di cui all'articolo 4 , comma 2. della L.r. 32/2008.
2. I componenti della commissione sono scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione, devono rappresentare una pluralità di competenze tra quelle elencate al precedente comma, non devono far parte dello sportello unico per l'edilizia, devono essere in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate al comma precedente, non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Consiliare Urbanistica.
3. I componenti, di cui al comma precedente, devono aver maturato un'esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in almeno una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

## Art. 3 - NOMINA, DURATA E COMPENSI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è eletta dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di specifico bando. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.

2. Dei 5 componenti, 3 sono espressione della maggioranza e 2 della minoranza, con voto espresso a scrutinio segreto e limitato ad un solo nominativo. La maggioranza vota i 3 rappresentanti di propria competenza e la minoranza i propri 2, risultando eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza.

3. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che l'ha eletta ed è rinnovabile per una sola volta. Resta in carica fino al proprio rinnovo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data di elezione del nuovo Consiglio Comunale.

4. L'appartenenza alla Commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate per i componenti residenti fuori provincia.

#### Art. 4 – CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e con quella di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dipendenti dal Comune di Cuneo, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i Presidenti e i Consiglieri di quartiere ed i soggetti che, per disposizione di legge o di regolamento, in rappresentanza di altri Enti o Organismi, devono esprimersi nel corso dell'iter approvativo delle stesse pratiche sottoposte all' esame della Commissione.

3. Le incompatibilità, anche sopravvenute, determinano la decadenza da componente della Commissione.

4. I componenti della Commissione decadono per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

5. Se alle condizioni di incompatibilità non conseguono le dimissioni dell'interessato, la decadenza è deliberata dal Consiglio Comunale.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

7. I componenti della Commissione dimissionari devono essere sostituiti entro la prima riunione utile del Consiglio Comunale dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

8. I componenti della Commissione dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale devono essere sostituiti nella medesima seduta.

9. I componenti della Commissione dimissionari o dichiarati decaduti devono essere sostituiti con voto limitato alla maggioranza o alla minoranza a seconda dell'originaria espressione.

10. I componenti surroganti sono prescelti tra gli aderenti all'ultimo bando. Non potendovi ricorrere, si procede alla pubblicazione di uno specifico bando e la delibera consiliare di nomina interviene nella prima riunione utile.

## Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei componenti della Commissione nel corso della prima seduta, sotto la presidenza del commissario più anziano per età, il quale dispone la convocazione.
2. I lavori della Commissione si svolgono con la presenza della maggioranza dei componenti; in assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede la seduta il componente più anziano d'età; le riunioni non sono pubbliche.
3. Il Presidente convoca la Commissione per corrispondenza ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei commissari aventi diritto al voto.
4. Con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica viene nominato un dipendente appartenente al suo settore, per svolgere le funzioni di segretario della Commissione. Il Presidente può invitare il funzionario istruttore della pratica per una più precisa illustrazione o per chiarimenti tecnici.
5. Alle riunioni della commissione partecipano altresì il Responsabile del procedimento, ed il Dirigente del Settore Urbanistica, entrambi senza diritto di voto.
6. 3. I membri della Commissione devono assentarsi dall'aula prima della trattazione di pratiche che interessano sé stessi o il coniuge o loro parenti o affini fino al quarto grado; della circostanza deve esserne fatta menzione sul verbale.
7. Vi è interesse all'argomento trattato quando uno dei soggetti indicati al comma precedente partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera.
8. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, ha facoltà di convocare e sentire i diretti interessati alla pratica in esame, i loro eventuali delegati o i progettisti, e di eseguire sopralluoghi.
10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
11. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro contenente il parere espresso dalla Commissione per ogni singola istanza. Deve essere firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, e dai componenti presenti.
12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

## Art. 6 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
  - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
  - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.r. 56/77 e s. m. ed i.. e dei beni di cui alla L.r. 35/95 ;
2. La Commissione può inoltre:
  - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto con le modalità di cui al 7 comma dell'art. 5 del presente regolamento;
  - d) attivare consultazioni e confronti con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

## Art. 7 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.r. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

## Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DEI PARERI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Pratiche soggette ad autorizzazione paesaggistica:
  - a) l'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

- b) successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
- c) ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/04, entro venti giorni dalla ricezione del parere da parte del Soprintendente, il Responsabile del Procedimento rilascia l'autorizzazione paesaggistica ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso ed il successivo provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

2. Pratiche soggette al parere vincolante previsto dall'art. 49, comma 15, della L.r. 56/77 e successive modifiche e integrazioni :

- a) L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone il parere vincolante da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, allo Sportello Unico dell'Edilizia, per l'istruttoria edilizia da parte di un tecnico dell'ufficio, ed all'interessato.

3. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione individua uno o più istruttori delle istanze ed il o i Responsabile/i del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04 e del parere vincolante di cui all'art. 49, comma 15 della LR 56/77, in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

#### Art. 9. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.